



CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE

Sede legale e operativa: P.za Risorgimento n. 2 - 12037 SALUZZO (CN)

C.C.I.A.A. Cuneo – C.F. 94010350042 – P. IVA 02787760046

☎ 0175 217520 ✉ info@consorziosea.it 📧 consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it

DETERMINAZIONE N. 104 DEL 21/06/2024

OGGETTO: Determinazione di impegno di spesa per 20.400,80 oltre Iva.
Fornitura cassonetti vari anno 2024 - 1 - affidamento diretto (Art. 50 comma 1 lett. b D.Lgs 36 del 31/03/2023) alla Ditta Jcoplastic - Milano CF. 03350060657.
Responsabile del Procedimento: Geom. Gaboardi Paolo.
Codice CIG: B219474622

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 28/02/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026 e la deliberazione della Consiglio di Amministrazione n. 4 del 09.02.2024 avente ad oggetto " esame ed approvazione del bilancio di previsione triennale 2024/2026, programma lavori, servizi e forniture ed altri allegati, bilancio ex D.lgs. 118/2011 armonizzazione contabile, relazione illustrativa, fabbisogno del personale – determinazione percentuale importi per gestione attività svolta dal consorzio 2023/2025;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per le parti ancora in vigore;

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Tenuto conto che l'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D.Lgs. n° 36/2023 stabilisce al comma

1 che: *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

- *a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- *b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

Dato atto altresì che l'art. 50, comma 4 del codice prevede, per le procedure sotto soglia, la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che l'art. 62 del D.Lgs. n° 36/2023 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) prevede quanto segue:

- *al comma 1: “Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.”*
- *nel caso di specie, trattandosi di affidamento di fornitura di importo inferiore ai 140.000 euro, trova applicazione quanto previsto dal comma precedente e pertanto il Consorzio può procedere alla fornitura di cui all'oggetto senza ricorrere ad altra stazione appaltante certificata;*

Richiamate le sentenze del Consiglio di Stato

- *n. 3287/2021, con la quale ha disposto che, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con l'affidamento diretto, è libera di negoziare la prestazione con l'appaltatore che offre il miglior prezzo senza nessuna necessità di particolari motivazioni stabilendo che, a mente anche delle previsioni della Legge 120/2020, la tipologia dell'affidamento diretto, è una procedura di affidamento totalmente svincolata dalla necessità di consultare più preventivi.*

Rilevato inoltre che:

- *l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al*

mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ”;

- il permanere l'obbligo di avvalersi del Me.P.a. come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura, a condizione, ovviamente, che la prestazione sia ricompresa nel Me.P.a.;

Considerato che il Consorzio Servizi Ecologia Ambiente ha iscrizione all'AUSA e ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. 36/2023 risulta essere stazione appaltante certificata dall'ANAC per lavori, servizi e forniture;

Considerato che vari Comuni hanno manifestato la necessità di acquistare cassonetti nuovi e di varie cubature al fine di predisporre servizi aggiuntivi;

Dato atto che:

- per l'acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
- l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad euro 140.000,00 pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lett. b del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:
 - non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa;
 - procedere con la massima tempestività per il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto del principio del risultato e nell'interesse della comunità;
 - perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
 - coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività;
 - la Ditta incaricata ha dato dimostrazione di competenza e di puntualità con la consegna in precedenti forniture del medesimo materiale;

Visti:

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per le forniture per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento della fornitura, anche non sede dei propri uffici;

Nonostante la possibilità di affidare il servizio con un affidamento diretto, al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione da parte degli operatori economici, si è comunque proceduto ad indire una procedura aperta, mediante RDO semplice su portale M.E.P.A. per l'individuazione del soggetto esecutore.

E' stata quindi comunque predisposta la RDO aperta n° 4438035 con il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alla quale hanno risposto le seguenti Ditte:

- Ditta Eurosintex SpA di Ciserano (BG) che ha offerto €: 21.324,00 per intera fornitura;
- Ditta Jcoplastic SpA di Milano che ha offerto €. 20.400,80 per intera fornitura;
- Ditta Multicom Srl a Socio Unico di Rho (MI) che ha offerto €. 21.771,00 per intera fornitura;

E' stata quindi ritenuta migliore e congrua l'offerta della Ditta Jcoplastic di Milano.

Visto il DURC in corso di validità fino al 01/10/2024 come da dichiarazione n° INPS_41195960.

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto di affidare l'appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. Inoltre, la fornitura proposta risulta rispondente alle esigenze del Consorzio;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Richiamato l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il D.Lgs n° 36 del 31/03/2023;

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che l'istruttoria per il presente atto è stata svolta dal Responsabile Unico del Progetto/Procedimento Gaboardi Geom. Paolo che ha predisposto il presente atto;

DETERMINA

1. Di affidare alla Ditta Jcoplastic Srl con sede in Milano (CN) - CF. 03350060657 fornitura di cassonetti vari 2024 - 1 per un importo di €. 20.400,80 oltre iva.
1. di trasmettere copia della presente alla Prefettura di Cuneo.
2. di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio corrente.

3. Di dare atto che l'istruttoria per il presente atto è stata svolta dal Responsabile Unico del Progetto/Procedimento Gaboardi Geom. Paolo che ha predisposto il presente atto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
F.to: (TALLONE arch. Flavio)

Visto per regolarità contabile
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMM.VO CONTBILE
F.to: FLESIA CAPORGNO dott. Paolo

VISTO: IL PRESIDENTE
F.to: RUBIOLO geom. Fulvio